

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 19 maggio 2020

Plenaria

59ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 10,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Marco Siclari (Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 marzo 2020.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore SICLARI (*FIBP-UDC*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Interviene per porre alcuni quesiti all'audito il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), al quale risponde il senatore SICLARI (*FIBP-UDC*).

Congedato il senatore Siclari, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RGNR già 20604/10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna (Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e proseguito nelle sedute del 29 ottobre e 13 novembre 2019.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole avvocato GIOVANARDI, il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Congedato l'onorevole avvocato Giovanardi, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Stefano Candiani per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2019 e proseguito nelle sedute dell'8 gennaio e 4 febbraio 2020.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) richiama l'esposizione introduttiva già effettuata nella seduta del 19 dicembre 2019, ricordando che il procedimento penale nei confronti del senatore Candiani ha avuto origine da una querela sporta in data 21 gennaio 2019 dal signor Antonio Giudice in relazione ad un comunicato stampa dello stesso senatore, allora Sottosegretario di Stato per l'interno, pubblicato il 15 gennaio 2019 sulla piattaforma *www.facebook.com* attraverso la pagina Lega Salvini Premier Sicilia Pagina Ufficiale, dal titolo «*Candiani risponde ai contestatori gelesi "Felice di dare ai Siciliani onesti la certezza di un partito fatto da persone leali e serie!"*».

Tale comunicato, inoltrato agli organi di stampa e pubblicato anche da altri quotidiani *on line*, conteneva – ad avviso del querelante – espressioni offensive e diffamanti nei suoi confronti; in particolare, egli sarebbe stato accusato di non aver rispettato il codice etico della Lega, di aver fatto politica «*solo per tornaconto personale o per creare scompiglio*», di aver rivendicato «*poltrone*», di essere un millantatore perché qualificatosi come «*militante o leghista*», di aver offeso i propri concittadini e l'intero partito «*tentando di metterne in discussione la serietà e la correttezza*».

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno

e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie, nel corso dell'audizione svolta in Giunta nella seduta del 4 febbraio 2020, il senatore Candiani ha depositato in Giunta un atto di sindacato ispettivo presentato in Senato dal Gruppo della Lega il 27 giugno 2019, nel quale si denunciavano rilevanti situazioni di illegittimità nello svolgimento delle attività politico-elettorali nei territori in questione, affermando altresì che tali aspetti *contra ius* emergevano da fotografie, video e dichiarazioni di singoli cittadini. Sempre nel corso della predetta audizione del 4 febbraio 2020, il senatore Candiani ha depositato una copia del comunicato stampa pubblicato sulla testata «Accento» il 19 giugno 2019, con il quale si preannunciava la presentazione della predetta interrogazione della Lega su tali aspetti.

Con riferimento ai contenuti dell'interrogazione sopracitata, si evidenzia che il nesso funzionale, richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, è configurabile, essendoci una sostanziale corrispondenza contenutistica tra l'atto *intra moenia* (ossia l'interrogazione, preannunciata dal senatore in questione nel comunicato stampa) e l'atto *extra moenia* (ossia la dichiarazione su *facebook*).

Si ribadisce a tal proposito che il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale. Nel caso di specie, la corrispondenza contenutistica sostanziale è configurabile e pertanto sussistono i presupposti per il riconoscimento della sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Queste motivazioni sono da sole sufficienti a giustificare il riconoscimento, nel caso di specie, della sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Tuttavia, *ad abundantiam*, pur non essendo di stretta competenza della Giunta e del Senato, non si può non rilevare la macroscopica insussistenza nel caso di specie del reato, essendo *ictu oculi* evidente che

il senatore Candiani esercitasse un diritto di critica pienamente legittimo, non suscettibile di configurare alcuna ipotesi diffamatoria, non sussistendo alcun elemento idoneo a configurare – nemmeno «lontanamente» – i presupposti di tale fattispecie penale.

In conclusione, il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento al documento in titolo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), nel manifestare la propria condivisione per la proposta conclusiva illustrata dal relatore, evidenzia che negli ultimi tempi si sono verificate situazioni suscettibili di compromettere di fatto la libertà di espressione dei parlamentari, essenziale invece all'esercizio della propria funzione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento alle considerazioni testé espresse dal senatore Cucca, evidenzia che i padri costituenti avevano elaborato – nella versione originaria dell'articolo 68 – un sistema perfetto ed efficace di pesi e contrappesi, atto a tutelare il ruolo del Parlamento e la libertà di espressione del parlamentare.

Nel caso di specie – prosegue l'oratore – la querela è stata presentata a fini di «vendetta politica» nei confronti del senatore Candiani che, in qualità di commissario per la Sicilia della Lega, aveva legittimamente estromesso dal partito il querelante, non considerando congrui ed adeguati alcuni suoi comportamenti.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) ritiene che il Parlamento debba sempre difendere le proprie prerogative come pure debba tutelare la libertà di espressione del parlamentare, in un'ottica prospettica nella quale si operi un bilanciamento tra le esigenze e le prerogative della magistratura e quelle, altrettanto importanti, del Parlamento stesso.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) rileva che gli strumenti attualmente previsti per tutelare la libertà di espressione del parlamentare sono adeguati ed equilibrati e se, come dice il senatore Pillon, c'è stata una vendetta politica, ciò è ascrivibile a problemi e disarmonie interne ai gruppi politici e non certo all'inadeguatezza delle tutele ordinamentali previste.

Nel caso di specie la querela riveste carattere di temerarietà, con tutte le conseguenze giurisdizionali che tale connotazione è suscettibile di determinare.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, in un contesto generale in cui la politica viene spesso messa in discussione, si determinano situazioni paradossali nelle quali alcuni episodi vengano sottoposti dall'autorità giudiziaria all'attenzione del Senato anche nei casi in cui la diffamazione non sussiste in alcun modo, con un inutile aggravio di procedure e di attività.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) condivide la proposta formulata dal relatore, come pure condivide le opinioni espresse dalla senatrice Stefani. Occorre evitare estremizzazioni rispetto all'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, che potrebbero portare ad affermare, in modo del tutto assurdo, che basta avere lo *status* di parlamentare per non rispondere mai di alcun reato di opinione. Occorre che la Giunta e il Senato operino sempre con rigore nella valutazione della prerogativa dell'insindacabilità, atteso che tale atteggiamento metodologico conferisce maggiore autorevolezza a quelle decisioni in cui si riconosce la sussistenza della prerogativa. Proprio tale atteggiamento di rigore della Giunta e del Senato può salvaguardare le prerogative di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), pur concordando con il relatore Paroli circa la macroscopica insussistenza del reato, rileva tuttavia che tali valutazioni spettano alla magistratura. Nel richiamare la legge n. 140 del 2003, rileva che nel caso di specie manca del tutto il nesso funzionale in quanto l'atto ispettivo depositato dal senatore Candiani è stato presentato solo a giugno, dopo quindi diversi mesi dal fatto contestato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la ragione del disallineamento temporale tra le dichiarazioni oggetto della querela e l'atto di sindacato ispettivo è dovuto al fatto che in quel periodo il senatore Candiani era sottosegretario ed in quanto tale non appariva opportuno che lo stesso presentasse, in qualità di senatore, atti di sindacato ispettivo nei confronti della stessa compagine governativa della quale faceva parte, con una confusione di ruoli.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità che la libertà di espressione del parlamentare venga tutelata in ogni caso, anche nelle situazioni in cui le opinioni espresse possano risultare «scomode» per qualcuno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richieste di deliberazione sulle opinioni espresse dal senatore Vincenzo Santangelo per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col il mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa preliminarmente presente che il Tribunale di Trapani, Sezione penale, con lettera pervenuta il 21 aprile 2020, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 1884/2017 R.G.N.R.

– n. 730/2019 R.G. Trib. nei confronti del senatore Vincenzo Santangelo.

In data 22 aprile 2020 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Il procedimento penale a carico del senatore Santangelo ha ad oggetto le opinioni da lui espresse nel corso di due comizi politici tenuti a Trapani il 14 ed il 27 maggio 2017, le quali hanno originato una querela da parte dei signori Rocco Giacomazzi e Lucio Massimo Marino, rispettivamente direttore responsabile e presidente dell'emittente televisiva «Telesud 3 S.r.l.» (di seguito Telesud). Questi ultimi hanno dedotto la natura diffamatoria delle menzionate dichiarazioni, con conseguente danno d'immagine «istituzionale»; gli stessi si sono poi costituiti parti civili nel relativo procedimento.

Durante il comizio tenuto a Trapani, in Piazza Stazione, in data 14 maggio 2017, il senatore avrebbe esternato alcune opinioni concernenti il favore dell'emittente televisiva Telesud nei confronti di alcuni politici locali, affermando in particolare: *«Oggi mi è stata fatta una domanda dall'unica emittente televisiva che c'è su Trapani che ringrazio tantissimo: Telesud. Perché, al Movimento 5 Stelle dà uno spazio incredibile eccezionale tant'è vero che avete gli endorsement prima per Fazio (che non lo fanno più), ora li fanno per D'Alì, e poi ogni tanto gli serve uno del Movimento 5 Stelle che vada lì per fargli vendere i loro spazi pubblicitari [...]»*; il senatore avrebbe inoltre lamentato un *«ostruzionismo becero e non da paese democratico»*, contro il partito politico di sua appartenenza, il MoVimento 5 Stelle.

Nel secondo comizio, svoltosi presso il porto di Trapani il 27 maggio 2017, nell'evidenziare la crisi del locale mercato del pesce e le cattive condizioni igienico-sanitarie delle relative strutture, il senatore Santangelo avrebbe affermato di voler *«[...] dare voce al popolo, dare voce a chi vive giornalmente questo problema e sentire dalle loro voci quello che accade perché, anche in questo regime di monopolio dove, un'unica televisione viene soltanto a sentire la voce di chi comanda questo territorio e non del popolo, il Movimento 5 Stelle invece viene dal popolo ad ascoltare qual è il loro punto di vista quindi parlate voi ...»*.

In merito alla questione dell'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa del senatore Santangelo, il giudice rimettente ha considerato non accoglibile l'eccezione difensiva, ritenendo non sussistente il nesso funzionale con la qualità di parlamentare da lui rivestita all'epoca dei fatti; sospeso il procedimento, ha rimesso pertanto gli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione di propria competenza.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la

propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La Giunta conviene sulla proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.